

Attualità

## Esenzione Iva per i "corsi di recupero punti"

29 Settembre 2005

L'agevolazione riguarda tutte le attività didattiche organizzate dalle autoscuole

### Thumbnail **Il quesito posto**

Image not found or type unknown

All'Agenzia delle Entrate sono stati chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di poter fruire dell'esenzione da Iva per i corsi che le autoscuole organizzano al fine di acquisire il "patentino" per la guida dei ciclomotori nonché per i "corsi di recupero punti" introdotti con le recenti modifiche al codice della strada.

### **Prestazioni didattiche: la *ratio* dell'esenzione Iva**

Con la **risoluzione n. 134/E** del 2005, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633 del 1972 in relazione alle prestazioni "*didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)*".

Tale norma ha recepito, in sostanza, l'articolo 13, paragrafo A, lettera i), della sesta direttiva del Consiglio 77/388/Cee, che prevede l'esenzione per le attività che riguardano "*l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili*".

La citata disposizione comunitaria "aiuta" l'interprete a comprendere meglio la *ratio* della norma di esenzione: il legislatore ha voluto, in sostanza, riconoscere l'esenzione Iva solo a quei soggetti ritenuti "meritevoli" poiché in possesso di alcuni requisiti (quali l'idoneità professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, eccetera) che permettono loro di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico<sup>(1)</sup>.

Da quanto evidenziato, emerge la necessità, ai fini dell'esenzione Iva, di avere un "riconoscimento" che permetta ai soggetti che svolgono attività didattica di certificare la qualità dei servizi resi.

In precedenza<sup>(2)</sup>, per scuole e organismi riconosciuti si intendevano le scuole pareggiate e le scuole che avevano ottenuto la "presa d'atto" dagli organi centrali o periferici dell'Amministrazione scolastica.

Con successive pronunce<sup>(3)</sup>, l'Amministrazione fiscale ha ampliato l'ambito del riconoscimento dando per "buono" non solo il riconoscimento effettuato da un'Amministrazione pubblica diversa da quella scolastica, ma anche riconoscendo un "riconoscimento implicito" (quando l'attività è esercitata sotto il controllo e la vigilanza della competente pubblica Amministrazione<sup>(4)</sup>) e un riconoscimento rilasciato da organismi diversi sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del ministero competente<sup>(5)</sup>.

### **L'esenzione Iva per le autoscuole**

L'esenzione Iva per le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole era già stata precedentemente riconosciuta con la risoluzione n. 430379 del 1992.

Il nuovo quesito posto all'Amministrazione finanziaria si è reso necessario dopo le modifiche al codice della strada<sup>(6)</sup>, che hanno stabilito e riconosciuto alle autoscuole nuove attività didattiche, tra le quali i corsi di aggiornamento per il "recupero punti" e i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

Al riguardo, l'Agenzia ha ribadito che le autoscuole sono in possesso del requisito del riconoscimento, essendo la loro attività svolta sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, le quali tengono conto di una serie di requisiti finanziari, morali, tecnici e professionali riconosciuti, quest'ultimi, anche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sulla base di ciò, le autoscuole potranno beneficiare dell'esenzione Iva anche per i corsi di recupero punti e per i corsi necessari al conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori.

E' da evidenziare, inoltre, come la risoluzione in commento, non si limita a rispondere al quesito, ma afferma un principio generale del tutto innovativo: qualsiasi attività didattica tipica delle autoscuole, prevista dal legislatore e riconosciuta automaticamente a tali organismi rientra nella esenzione Iva, posto che tali organismi possiedono il requisito del riconoscimento richiesto dal citato articolo 10, n. 20), del Dpr n. 633 del 1972.

In tal modo, si potrà beneficiare dell'esenzione Iva per quei futuri corsi che il legislatore vorrà riconoscere alle autoscuole e per i quali non è richiesta una ulteriore specifica autorizzazione, oltre a quella che le autoscuole possiedono ai sensi dell'articolo 123 del codice della strada.

**NOTE:**

1) si vedano, al riguardo, le risoluzioni 17 marzo 2003, n. 65/E, 18 settembre 2001, n. 129/E, 17 giugno 1999, n. 100, 17 gennaio 1992, n. 430379

2) circolare n. 3 del 15 gennaio 1973

3) circolare ministeriale 10 agosto 1994, n. 150

4) risoluzione ministeriale 17 gennaio 1992, n. 430379

5) risoluzioni ministeriali 26 maggio 1978, n. 361426, e 30 dicembre 1993, n. 551

6) introdotte dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9

di

**Vincenzo Cipriani**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/esenzione-iva-corsi-recupero-punti>